



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

127/14
20 GEN 2014
20 GEN 2014
452
335

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 3859/2010 Ruolo Generale promossa

DA

[redacted] L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
con il patrocinio dell'Avv. [redacted] come da mandato in atti;

Conclusioni: "Come da foglio allegato al verbale di udienza del 07.03.2013".

appellante

CONTRO

[redacted]
con il patrocinio dell'Avv. [redacted] come da mandato in atti;

Conclusioni: "Come da comparsa di costituzione e risposta".

appellati

E

A [redacted] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
con il patrocinio dell'Avv. [redacted] come da mandato in atti;

Conclusioni: "Come da comparsa di risposta".

appellata-appellante incidentale

OGGETTO: "Appello sentenza n. 46/2009 pronunciata dal Giudice di Pace di Reggio Emilia il 09.09.2009".

FATTO E DIRITTO

Q. V. S.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che ha accolto la domanda di risarcimento danni proposta da M. I. e F. M. contro l'agenzia di viaggi odierna appellante e il tour operator, A. S.p.A., a seguito della mancata fruizione del pacchetto turistico avente ad oggetto una vacanza settimanale in Sharm El Sheikh, perché negato a M., cittadina moldava, l'accesso in Egitto dalla polizia locale.

A fondamento del gravame Q. V. S.r.l. ha posto l'errata valutazione dei fatti da parte del Giudice di prime cure e l'illogicità della sentenza, in quanto provato nel corso del giudizio di primo grado il corretto ed integrale adempimento delle obbligazioni gravanti sull'agenzia di viaggi.

A. S.p.A. proposto appello incidentale finalizzato al rigetto delle originarie domande attoree, ritenendo anch'essa di avere fornito prova del proprio adempimento alle prestazioni assunte verso M. e F.

Gli appellati M. I. e F. M. si sono costituiti chiedendo il rigetto delle avverse pretese, con integrale conferma della sentenza gravata.

Una volta acquisito il fascicolo di primo grado, non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna in cui, a seguito di discussione orale, viene decisa mediante pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

L'appello proposto da Q. V. S.r.l. merita accoglimento e, pertanto, la sentenza n. 49/2009 va riformata nella parte in cui ha condannato l'agenzia di viaggi a risarcire agli attori il danno, oltre che a rifondere loro le spese del giudizio.

Ai sensi dell' art. 93 Codice del consumo (già art. 14 del D.lgs. 111/1995), in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore ed il venditore (vale a dire l'agenzia di viaggi che vende materialmente il pacchetto turistico, facendo da tramite tra il tour operator ed il cliente consumatore) *"sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile"* (formula che riproduce il disposto di cui all'art. 1218 c.c.). L'art. 96 (corrispondente all'art.17 della stessa legge 111/95) poi prevede che l'organizzatore e d

il venditore non rispondono *"quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore"*, pur essendo comunque tenuti ad apprestare *"con sollecitudine"* ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio.

In sostanza, è il contraente, di cui è allegato e dedotto l'inadempimento, che deve fornire adeguata prova contraria, come, in generale, peraltro affermato dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite nella nota pronuncia n. 13533/2001: *"in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - salvo che si tratti di obbligazioni negative - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite"*.

Reputa questo Giudice che la prova del proprio corretto ed integrale adempimento alle obbligazioni assunte verso i viaggiatori M[REDACTED] e F[REDACTED] sia stata data da Q[REDACTED] V[REDACTED] S.r.l. nel giudizio di primo grado, sicché la domanda risarcitoria non poteva essere accolta nei confronti dell'agenzia viaggi.

Quest'ultima, infatti, tenne un comportamento diligente, attivandosi presso il Consolato d'Egitto in Milano ai fini del rilascio del visto a favore della cittadina moldava, M[REDACTED] I[REDACTED], ottenne il documento valido per il periodo della vacanza programmata dagli attori (il visto ha la durata di un mese decorrente dal 09.10.2002), che le fu trasmesso direttamente dal Consolato e che consegnò al F[REDACTED] prima della partenza, facendosi rimborsare il costo di Euro 95,00 come da ricevuta fiscale n. 543/2000 del 12.10.2002 in atti.

Le precedenti circostanze, oltre che documentate, hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rilasciate da F[REDACTED] M[REDACTED] in sede di interrogatorio formale e in quelle testimoniali di S[REDACTED] E[REDACTED].

Non può ascriversi a Q[REDACTED] V[REDACTED] S.r.l. una benché minima responsabilità per la mancata fruizione del viaggio in Egitto da parte di F[REDACTED] e M[REDACTED] alla luce dei

precedenti dati, né tale responsabilità può essere fatta discendere, come invece ritenuto dal Giudice di Pace di Reggio Emilia, dalla "mancata assistenza di incaricati Q██████" alla frontiera.

La prestazione di assistenza alla frontiera non rientrava affatto tra le obbligazioni gravanti sull'agenzia di viaggi e, dallo stesso documento informativo di viaggio (n. 4 fascicolo di parte attrice giudizio di primo grado) consegnato ai viaggiatori, risultava l'esclusivo obbligo di assistenza turistica in capo al tour operator F██████ (ora A██████) negli aeroporti, pertanto, anche sotto questo profilo, la condotta di Q██████ V██████ S.r.l. era conforme a diligenza nell'adempimento degli obblighi informativi verso il cliente, reso edotto della possibilità di contare nei vari momenti del viaggio solo sulla presenza di incaricati del tour operator.

Quest'ultimo profilo introduce all'esame dell'appello incidentale di A██████ S.r.l.

Si legge nel documento contenente "informazioni utili e operative", in punto di assistenza turistica F██████: "All'estero Vi (gli assistenti) aspettano all'uscita dell'aeroporto, dopo il varco dell'aeroporto (in rari casi la loro presenza è autorizzata all'interno)...".

E' pacifico che M██████ e F██████ non arrivarono mai all'uscita dell'aeroporto ed è altrettanto pacifico che nessuno degli assistenti di F██████ entrò in aeroporto per prestare assistenza ai due turisti bloccati dalla Polizia locale.

Non è stato però dimostrato da A██████ che, nel caso specifico, ai propri assistenti o quelli dell'incaricata F██████T██████ fosse inibito accedere alla zona del varco aeroportuale, non ricorrendo uno dei rari casi in cui la loro presenza era autorizzata all'interno.

Sotto questo aspetto è configurabile una mancata prova da parte della debitrice del proprio integrale adempimento agli obblighi di assistenza assunti verso i clienti e di avere apprestato con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso dei due viaggiatori al fine di consentire loro la prosecuzione del viaggio.

Può essere altresì configurato in capo al tour operator un comportamento negligente con riguardo alla mancata acquisizione di preventiva conoscenza delle ragioni ostative all'ingresso in Egitto di giovani cittadine moldave (dall'istruttoria orale è emerso che l'ingresso di M██████ fu negato per ragioni di prevenzione del fenomeno della prostituzione), poiché trattandosi di soggetto qualificato dall'esercizio in forma organizzata di attività turistiche, con proprie strutture di accoglienza in tutto il mondo, ed anche in Egitto, è esigibile dallo stesso una puntuale conoscenza dei requisiti di accesso dei clienti, secondo la loro nazionalità, ai luoghi di vacanza, ciò che

evidentemente è mancato nel caso in esame da parte di A[redacted] per la tutela della cliente M[redacted]

L'appello incidentale merita perciò rigetto.

La sentenza di primo grado deve essere dunque integralmente confermata per ciò che attiene al rapporto processuale tra M[redacted] I[redacted]-F[redacted] M[redacted] e A[redacted] S.p.A., con la sola rettifica dell'importo oggetto di condanna, essendo incorso il Giudice di primo grado in errore di calcolo nell'indicare in dispositivo il dovuto in Euro 1.780,82, anziché, come corretto e incontestato tra le parti, in Euro 2.280,82.

In punto di spese di lite, deve essere confermata la sentenza di primo grado tra M[redacted] I[redacted]-F[redacted] M[redacted] e A[redacted] S.p.A., mentre si stima congruo, avuto riguardo ai profili sostanziali della vicenda e alle ragioni, esplicitate nelle difese, che hanno indotto gli attori a citare anche l'agenzia di viaggi, compensare quelle del primo grado tra F[redacted]-M[redacted] e Q[redacted] V[redacted] S.r.l.

Le spese del gravame seguono la soccombenza e la loro liquidazione viene effettuata in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 140/2012 e tenendo a mente il valore medio per le tre fasi espletate (studio, introduzione e decisione).

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Q[redacted] V[redacted] S.r.l. avverso la sentenza n. 49/2009 pronunciata dal Giudice di Pace di Reggio Emilia il 09.09.2009, con l'appello incidentale di A[redacted] S.p.A., così decide:

- in accoglimento dell'appello principale, riforma la sentenza gravata nella parte in cui ha condannato Q[redacted] V[redacted] S.r.l. a pagare agli attori la somma di Euro 1.780,82 e a rifondere loro le spese di lite;
- rigetta l'appello incidentale di A[redacted] S.p.A., che condanna a pagare a F[redacted] M[redacted] e M[redacted] Irina la somma di Euro 2.280,82, oltre interessi, anziché quella di Euro 1.780,82 erroneamente indicata in dispositivo dal Giudice di Pace di Reggio Emilia, somma da cui dovrà essere detratta quella già corrisposta agli attori da A[redacted] S.p.A. in esecuzione della sentenza di primo grado;
- compensa le spese del giudizio di primo grado tra Q[redacted] V[redacted] S.r.l. e F[redacted] M[redacted], mentre conferma la statuizione sulle spese del Giudice di Pace tra attori e A[redacted] S.p.A.;

- pone le spese processuali del gravame sostenute da Q[REDACTED] V[REDACTED] S.r.l. a carico degli appellati in solido, liquidate in Euro 1.650,00, di cui Euro 1.550,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Reggio Emilia il 29 gennaio 2014

IL GIUDICE

dott. Cristina Ferrari

